



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Paolo Novelli	Presidente - relatore
Rossella Cassaneti	Componente
Marzia de Falco	Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n° 73931 del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Campania nei confronti di:

NATALE MARCO, nato a Salerno il 15.08.1976 e residente in Baronissi (SA) alla via Due Principati n. 53B, C.F.: NTLMRC76M15H703V;

Visti gli atti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del giorno 30 novembre 2023, con l'assistenza del Segretario Francesco Fiordoro, il relatore Paolo Novelli, il rappresentante del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Cangiano, non comparso né costituito il convenuto.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione dell'8 giugno 2023 la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale conveniva in giudizio NATALE Marco, nella sua qualità di legale rappresentante ed amministratore unico della società "IRON di Marco Natale & c. s.a.s." per sentirlo condannare a risarcire in favore di Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. della somma complessiva di euro 156.825,19 (centocinquantaseimilaottocentoventicinque/19) a titolo di danno patrimoniale diretto, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.

Esponde il P.M. che - in data 20.06.2011, il sig. Natale Marco, nella sua qualità di rappresentante legale ed amministratore unico della società "IRON di Marco Natale & c. s.a.s.", sottoscriveva domanda di ammissione "alle agevolazioni microimpresa previste dal Decreto Legislativo n. 185/2000 Titolo II" (ricevuta in pari data dal soggetto attuatore - Sviluppo Italia, poi Invitalia S.p.a.), proponendo un'iniziativa imprenditoriale avente ad oggetto la conduzione e la gestione di una palestra, con sede legale in Fisciano (SA) e luogo di esercizio nel comune di Salerno (ALL. 1 a doc. prot. nr. 0010333-27/09/2019-PR_CAM-T58-A).

Precisa il P.M. che il Decreto Legislativo ha come finalità l'ampliamento della base produttiva e occupazionale nonché lo sviluppo di nuova imprenditorialità nelle aree economicamente svantaggiate; in particolare, il Titolo II (artt. 13-22) del Decreto, in discussione, disciplina misure di sostegno alla realizzazione ed all'avvio di piccole attività imprenditoriali da parte di disoccupati o di persone in cerca di prima occupazione, attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie, consistenti sia in contributi a fondo perduto che in mutui a tasso agevolato.

La gestione operativa di tali misure è affidata all'Agenzia Generale per l'Attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa – alias Invitalia S.p.a.

Successivamente all'espletamento dell'istruttoria la società "IRON di Marco Natale & c. s.a.s." veniva ammessa alle agevolazioni richieste, con delibera del 19.04.2012 (allegato a nota Invitalia doc.

prot. nr. CORTE DEI CONTI - PROC_REG_CAM - PR_CAM - 0013298 - Ingresso - 13/10/2022), ed otteneva un finanziamento costituito da:

- un contributo in conto capitale (a fondo perduto) di euro 59.127,40,
- un finanziamento agevolato dell'importo di euro 68.127,41,
- un contributo in conto gestione di euro 9.000,00, come da prospetto allegato alla suindicata determinazione.

Conseguentemente, in data 14.05.2012, il sig. Natale Marco, nella sua qualità di rappresentante legale e amministratore unico della società "IRON di Marco Natale & c. s.a.s." e l'agenzia Invitalia S.p.a., in virtù della summenzionata valutazione positiva della domanda, provvedevano a stipulare il relativo contratto per la concessione delle agevolazioni, corredato dalla specifica degli investimenti che il beneficiario si accingeva ad effettuare e, soprattutto, degli obblighi che andava a contrarre a causa dell'erogazione della provvidenza pubblica (ALL. 2 a doc. prot. nr. 0010333-27/09/2019-PR_CAM-T58-A).

Successivamente, come risulta dai rilevamenti effettuati dagli organi inquirenti, per il tramite della banca dati dell'Anagrafe Tributaria (allegato a doc. prot. nr. CORTE DEI CONTI - PROC_REG_CAM - PR_CAM - 0014979 - Ingresso - 24/11/2022), emergeva che la suddetta attività commerciale, esercitata dalla società "IRON di Marco Natale & c. s.a.s." risultava, in data 13.05.2015, anticipatamente cessata, con la chiusura della partita IVA e la liquidazione della società, senza che la medesima avesse, da un lato, rispettato i minimi vincoli quinquennali previsti dall'art. 12 del D.M. n. 295/2001 di attuazione del D.Lgs. n. 185/2000, richiamati a valle dall'art. 5 del suindicato contratto per la concessione delle agevolazioni e, dall'altro, continuato - ai sensi della lettera k) dello stesso art. 5 della stipulazione medesima - ad assolvere l'obbligo di comunicare, all'ente erogatore, le prescritte informazioni sull'andamento dell'attività commerciale.

Con nota del 24.05.2018 Invitalia comunicava di aver adottato la deliberazione di revoca delle agevolazioni concesse.

Con successiva nota PROT. 75878 del 17.06.2019 ingiungeva il pagamento per complessivi € 156.825,19.

L'importo da restituire sulla base di tali atti veniva determinato come segue:

Totale erogato in conto capitale (a fondo perduto)	€ 59.127,40
Totale erogato in conto gestione (a fondo perduto)	€ 9.000,00
Interessi maturati sul totale a fondo perduto erogato	€ 20.121,91
Rate finanziamento agevolato scadute e non pagate	€ 40.254,46
Interessi di mora su rate finanziamento agevolato scadute e non pagate	€ 999,91
Debito residuo sul finanziamento agevolato (quota capitale)	€ 27.288,04
Rateo interessi sul finanziamento agevolato	€ 33,47
Totale da restituire all'Agenzia:	€ 156.825,19

Evidenzia il P.M. che dalla condotta istruttoria risulta che, allo stato, siffatte somme non siano state ancora restituite (nota Invitalia doc. prot. nr. CORTE DEI CONTI - PROC_REG_CAM - PR_CAM - 0013298 - Ingresso - 13/10/2022).

Ritenendo integrata una fattispecie di responsabilità amministrativa per il danno summenzionato la Procura regionale destinava al Natale nella qualità di cui sopra un invito a dedurre, restato però privo di riscontro.

Riferisce inoltre la Procura regionale che, in ordine a tali fatti, il procedimento penale per il reato di cui all'art. 316-bis del codice penale (Malversazione di erogazioni pubbliche) è stato definito con sentenza del 23.11.2021, per il cui tramite il G.U.P. ha dichiarato il "non luogo a procedere" nei confronti dell'odierno convenuto, ritenendo che in casi di tal fatta ci si trovi, manifestamente, al cospetto di condotte illecite, quantomeno contrattualmente/contabilmente dolose (o almeno coscientemente colpose), determinative di danno erariale, di tal che esclusivamente configuranti una fattispecie di responsabilità amministrativo-contabile.

In punto di diritto il requirente ritiene che sussista la giurisdizione del giudice contabile in ragione

in ragione del rapporto di servizio che si è instaurato tra il soggetto percettore dei pubblici finanziamenti e l'ente erogatore (Cass. ordinanza n. 4511 depositata in data 01.03.2006).

Sotto il profilo della normativa applicabile al caso di specie, si espone che il D.M. n. 295/01, di attuazione del D.Lgs. 185/2000, all'art. 12 (vincoli sull'attività e gli investimenti) prevede che l'attività indicata nel progetto approvato debba essere svolta per un periodo minimo di almeno cinque anni, decorrente dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni; il comma 5 prevede che la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comporti la revoca delle agevolazioni concesse. I predetti obblighi sono poi, puntualmente, richiamati nel contratto di concessione sottoscritto tra Sviluppo Italia/Invitalia e il sig. Natale Marco, nella sua qualità di rappresentante legale e amministratore unico della società "IRON di Marco Natale & c. s.a.s.", in data 14.05.2012, il quale, alla lettera k) dell'art. 5 (obbligazioni della beneficiaria) prevede, altresì, che la beneficiaria stessa sia tenuta a fornire all'ente erogatore, fino alla data di scadenza del quinto anno dalla data di ammissione alle agevolazioni, informazioni sull'andamento dell'attività, e, successivamente all'erogazione del saldo in conto gestione, anche la documentazione attestante la permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi.

Secondo la Procura regionale vi sarebbe stata da parte della società beneficiaria la consapevole violazione degli obblighi convenzionali, specie laddove era stato assunto l'impegno ad osservare la durata minima dell'attività agevolata.

Tanto sarebbe confermato, prosegue il requirente, anche in ragione della violazione dei puntuali obblighi di informazione che gravavano sul sig. Natale Marco, nella sua qualità di rappresentante legale e amministratore unico della società "IRON di Marco Natale & c. s.a.s." e che, nella specie, sarebbero stati completamente e volutamente disattesi.

Secondo il P.M. la omissione della doverosa comunicazione pertinente la summenzionata anticipata cessazione dell'attività finanziata e l'aver, di lì in poi, non più ottemperato all'ulteriore obbligo convenzionale concernente la indicazione della permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi

previsti dall'art. 5, lett. k), del contratto, integrerebbe una circostanza di doloso occultamento del danno erariale, cui consegue che il dies a quo per il computo della prescrizione del pregiudizio medesimo decorra, in tale evenienza, dalla data della conclusione degli accertamenti della G.d.F, definiti e comunicati con la citata annotazione di polizia erariale (segnalazione n. 0478679/2019 del 27.09.2019 – doc. prot. nr. 0010333-27/09/2019PR_CAM-T58-A cit.) (cfr. Cdc, sez. giur. Puglia, 6 ottobre 2016, n. 366 e Cdc, sez. giur. Campania, 29 ottobre 2018, n. 1026).

Successivamente, poi, il sig. Natale Marco, in virtù dei summenzionati provvedimenti emessi dall'Agenzia ministeriale, si è reso inadempiente dell'obbligo di restituire, ad Invitalia S.p.a., l'importo da questa determinato, in euro 156.825,19, in esito al sopracitato procedimento di ingiunzione, come indicato nella menzionata nota PROT. 75878, datata 17.06.2019, poi esitato in debita iscrizione a ruolo.

Il P.M. ritiene che non possano aver alcun rilievo esimente le giustificazioni addotte *ex post* dal medesimo Natale a motivo di giustificazione del fallimento del progetto.

Fondamentalmente, sostiene che, come in casi del genere, il rischio d'impresa rimanga assolutamente a carico del beneficiario dei contributi, pur allorquando lo stesso alleghi negativi elementi commerciali che possono aver avuto un'effettiva incidenza rispetto al soddisfacimento dei vincoli sottostanti la misura. Il sig. Natale, si prosegue, non preoccupandosi degli obblighi contratti, con un atteggiamento di assoluta indifferenza e non curanza nell'impiego di fondi pubblici, non avrebbe partecipato al soggetto erogatore l'andamento della sua gestione imprenditoriale ed avrebbe gestito il finanziamento come se, una volta ottenuto, nessun impegno o nessuna rendicontazione fosse dovuta all'ente erogante; come se la concessione del contributo pubblico fosse incondizionata e svincolata dal perseguimento di interessi collettivi (ex plurimis, Corte dei conti: sez. giur. Calabria n. 199/2013, sez. giur. Puglia n. 259/15 e 515/2015, sez. giur. Campania n. 1026/2018).

Il P.M. rammenta che, sulla base di costante ed uniforme giurisprudenza contabile (sez. giur. Campania n. 356/2017; sez. giur. Puglia 107/2017): gli obblighi gravanti sul soggetto che ha ottenuto una pubblica contribuzione ricomprendono tutti gli adempimenti fissati nel contratto di concessione del contributo sicché lo sviamento rispetto alla finalità voluta dalla legge può realizzarsi sia nella fase di concessione della provvidenza (ad esempio attraverso false attestazioni preliminari all'ammissione del beneficio) sia nella fase conclusiva dell'attività, allorché - unitamente alla circostanza di non aver protratto l'attività stessa per il periodo minimo prefissato – sia occorsa la dolosa omissione della comunicazione della cessazione. Il silenzio del beneficiario, infatti, si è protratto sin quando le indagini di polizia giudiziaria hanno consentito di verificare la cessazione della società e, alla luce di ciò, trova ulteriore conferma la rilevante misura in cui la suindicata dolosa condotta dell'odierno invitato abbia decisamente precluso il raggiungimento degli obiettivi posti a fondamento dell'agevolazione, occorrendo, di conseguenza, ritenere totalmente indebita l'erogazione della somma all'uopo ottenuta.

Il requirente riferisce che all'odierno convenuto è stato destinato un invito a dedurre regolarmente notificato, che però è rimasto privo di riscontro alcuno.

Inoltre, si rappresenta che per la delineata fattispecie, a carico del sig. Natale Marco, era stato aperto, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, un procedimento penale per il reato di cui all'art. 316 bis del Codice penale (Malversazione di erogazioni pubbliche), definito con sentenza del 23.11.2021, esitato con sentenza del G.U.P. del Tribunale che ha dichiarato il “non luogo a procedere” nei confronti dell'odierno convenuto.

Per quanto sopra il requirente conclude chiedendo che la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania condanni il sunnominato Natale Marco al pagamento in favore di Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA della somma complessiva di euro 156.825,19 (centocinquantaseimilaottocentoventicinque/19) a titolo di danno

patrimoniale diretto, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime a favore dello Stato.

Fissato quindi il giudizio all'udienza odierna, la parte non è comparsa né risulta costituita.

Il P.M. ha quindi confermato le proprie conclusioni instando per l'accoglimento della domanda.

Il Collegio, verificata la regolarità della notifica eseguita, ne ha dichiarato la contumacia.

All'esito il giudizio è stato trattenuto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

Questo Collegio ha preliminarmente verificato la regolarità della notifica della citazione in giudizio, notificata a mani proprie in data 29 giugno 2023.

La mancata costituzione in giudizio comporta che il convenuto debba essere dichiarata contumace ai sensi dell'art. 93 comma 5 c.g.c.

Nel merito la domanda attorea è fondata e deve quindi essere accolta per le ragioni e nei termini che si diranno.

La percezione di contributi pubblici destinati all'esercizio di una attività imprenditoriale configura, per giurisprudenza assolutamente consolidata, una relazione funzionale tra l'ente pubblico erogatore ed il percettore che giustifica la cognizione del giudice contabile.

Si trova infatti da tempo affermato che il criterio discrezionale per distinguere la giurisdizione ordinaria da quella contabile non deve essere concentrato sulla qualità del soggetto (che può ben essere un privato o un ente pubblico non economico) ma sulla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, per sue scelte, incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla Pubblica Amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, e l'incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per l'ente pubblico (anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come

concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore), di cui deve rispondere dinanzi al giudice contabile (ex multis: Cass. sez. un. n. 8450/98, 926/99, 11309/95).

Nel caso di specie la erogazione di contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato erano destinati principalmente all'attività di promozione dell'auto-imprenditorialità e dell'auto-impiego nelle aree economicamente svantaggiate della Penisola.

Dette finalità dovevano essere perseguite per il tramite dell'esercizio di attività imprenditoriali che erano state ammesse, previa istruttoria, a godere dei suddetti benefici.

La società "IRON di Marco Natale & c. s.a.s.", avendone fatto richiesta, era stata ammessa al finanziamento e ne aveva ricevuto l'ammontare corrispondente.

Nondimeno essa veniva meno agli assunti in sede di sottoscrizione del contratto di concessione e, nella specie, quello che imponeva al beneficiario di svolgere la propria attività di lavoro autonomo nell'area ricadente nel comune di Salerno per almeno cinque anni e di dare conto all'ente erogatore del regolare esercizio dell'attività intrapresa.

Infatti, tenuto conto che la delibera di ammissione alle agevolazioni reca la data del 19.04.2012, alla data del 13.05.2015, l'attività commerciale esercitata dalla società IRON s.a.s. era già totalmente cessata.

Tanto costituisce una infrazione del D.M. n. 295/01, di attuazione del D.Lgs. 185/2000, all'art. 12 (vincoli sull'attività e gli investimenti) che prevede che l'attività indicata nel progetto approvato debba essere svolta per un periodo minimo di almeno cinque anni, decorrente dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni.

Il successivo comma 5 prevede che la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comporti la revoca delle agevolazioni concesse.

Anche il contratto di concessione sottoscritto tra Sviluppo Italia/Invitalia e il sig. Natale Marco, nella sua qualità di rappresentante legale e amministratore unico della società "IRON di Marco Natale & c. s.a.s.", in data 14.05.2012, richiama i predetti obblighi ed inoltre si prevede (lettera k dell'art. 5

“obbligazioni della beneficiaria”) che la beneficiaria stessa sia tenuta a fornire all’ente erogatore, fino alla data di scadenza del quinto anno dalla data di ammissione alle agevolazioni, informazioni sull’andamento dell’attività, e, successivamente all’erogazione del saldo in conto gestione, anche la documentazione attestante la permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi.

Non potrebbero apprezzarsi, come causa scriminante della responsabilità del Natale, le circostanze addotte dal medesimo, come emerge dalla istruttoria compiuta dalla G.d.F., laddove questi avrebbe interrotto l’esercizio dell’attività intrapresa (palestra con attrezzi e macchine per allenamento) a causa dello ‘sfratto esecutivo’ ricevuto dal proprietario dell’immobile locato (come comunicato dallo stesso Natale alla G.d.F. ed ad Invitalia) e quindi dell’intimazione di liberare i locali da tutte le attrezzature presenti. Il medesimo riferiva anche di non essere riuscito ad intraprendere altrove la medesima attività per mancanza di risorse finanziarie proprie e per il cumularsi degli oneri relativi alla restituzione delle rate di finanziamento e per il versamento delle imposte.

Al riguardo, infatti - in disparte l’osservazione che il Natale non ha fornito altri elementi idonei a valutare positivamente la involontarietà della interruzione dell’attività già avvenuta nel maggio del 2015 con la liquidazione della stessa, quali maggiori dettagli sullo ‘sfratto’ ricevuto, sui bilanci della società, sugli introiti derivanti dall’esercizio dell’attività, sul flusso di cassa e sugli oneri complessivi da affrontare - resta imprescindibile l’osservazione che laddove un soggetto si determini ad accedere ai contributi pubblici per l’esercizio di una attività imprenditoriale, il rischio di impresa resta interamente a suo carico e, quindi, anche quello della cessazione anticipata della iniziativa per ogni causa, compresa la insostenibilità economica della stessa, che non sgrava minimamente il soggetto dall’obbligo di restituire il contributo ed il finanziamento ricevuto, anche laddove la prosecuzione dell’attività economica agevolata risultasse impossibile per cause sopravvenute.

Comunque, con riferimento al caso di specie, la condotta del Natale deve ritenersi che integri quindi una fattispecie di violazione degli obblighi assunti perpetrata, quanto meno, con colpa grave, questa ravvisabile stante la assoluta superficialità ed inadeguatezza con la quale si è deciso di affrontare

una simile attività imprenditoriale, senza minimamente soppesare adeguatamente la sostenibilità finanziaria della medesima e la verosimile capacità di affrontarne gli oneri correnti e i prevedibili imprevisti.

La stessa ammissione di aver locato dei locali dimostratesi in seguito inidonei, così come di aver trasferito tutti gli strumenti acquistati presso terzi, dove peraltro solo in parte sono stati rinvenuti dalla G.d.F., conferma e rafforza il giudizio di estrema superficialità e la noncuranza degli obblighi assunti che hanno caratterizzato la condotta dell'odierno convenuto sin dal primo esercizio dell'attività.

Ulteriormente, concorre al giudizio di condotta gravemente colposa la circostanza che ancora in data 13.02.2014 il Natale redigeva l'attestazione concernente la permanenza dei requisiti per beneficiare della contribuzione pubblica ma, poi, già nell'anno successivo cessava l'attività e poneva in liquidazione la società, senza peraltro comunicarlo ad Invitalia.

Per tali motivi, potendosi comunque configurare nel caso di specie la violazione degli obblighi contrattualmente assunti con colpa grave, non assume rilievo preclusivo la sentenza del G.U.P. del Tribunale n. 302/2021 che ha dichiarato n.d.p. nei confronti del Natale Marco per il reato di cui all'art. 316-bis c.p. in quanto in reato è stato ritenuto insussistente per difetto dell'elemento psicologico.

Ne deriva da quanto sopra che l'odierno convenuto, in qualità di socio accomandatario ed amministratore della società "IRON di Marco Natale & c. s.a.s.", risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali (art. 2313 c.c.) e quindi deve essere ritenuto responsabile per la restituzione di tutto quanto erogato da Invitalia per l'agevolazione concessa.

Infatti, non osta al riguardo la circostanza che nel frattempo la società "IRON di Marco Natale & c. s.a.s." sia stata posta in liquidazione, dacchè, anche laddove ne fosse seguita la cancellazione dal Registro delle Imprese, permane la responsabilità del socio accomandatario per le obbligazioni contratte dalla società, da ritenersi illimitata e non circoscritta alle somme conferitegli in base al bilancio finale di liquidazione, atteso che la liquidazione e la cancellazione dal registro delle imprese

non determinano l'estinzione dell'obbligazione sociale, ma solo il suo trasferimento in capo ai soci, i quali ne rispondono secondo lo stesso regime di responsabilità vigente "pendente societate" (Cass. civ. n. 13805/2016).

Né, per altro verso, varrebbe opporre il "beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c., dato che esso ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva: se, quindi, in base a tale norma il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, tanto non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito." (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1040 del 16/01/2009; Conformi: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13183 del 26/11/1999; Cass. Sez. L, Sentenza n. 3211 del 04/03/2003; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28146 del 17/12/2013).

Atteso che le obbligazioni che nella specie di causa si fanno valere sono rette dagli specifici titoli fondati sulle menzionate norme degli artt. 2313-2403 cod civ, non vi è poi necessità che si dimostri da parte del creditore che vi sia stata specifica ripartizione dell'attivo sociale risultante dal bilancio finale di liquidazione (rispetto alla qual cosa l'obbligazione del socio accomandatario è del tutto autonoma ed indifferente). In proposito, difatti, la S.C., con sentenza resa a SS.UU. n. 6070 del 12/03/2013, ha affermato che, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o

illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.

Verificate quindi le condizioni di legge, il medesimo deve essere dunque condannato a restituire integralmente quanto percepito, pari ad euro € 59.127,40 corrispondente a quanto erogato in conto capitale (a fondo perduto), euro 9.0000,00 corrispondente a quanto erogato in conto gestione (a fondo perduto), ed euro 68.127,41, pari all'importo del finanziamento agevolato non restituito e quindi complessivamente euro 136.254,81.

Con riferimento agli accessori sulla somma dovuta, questa Sezione intende accedere all'orientamento consolidato che ritiene che l'illecito contabile abbia natura di debito di valore e quindi debbano quindi essere corrisposti gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno (Corte di cassazione SS.UU. 17 febbraio 1995, n. 1712; Sezione III, 10 marzo 2006, n. 5234, Sez. giur. Campania, sent. n. 143/2020).

Si trova in proposito affermato da questa Sezione che "Trattandosi della liquidazione del danno attivato dal creditore, il Giudice, a differenza di quanto accade per i debiti di valuta (dove gli interessi e la rivalutazione sono accessori del credito che devono essere espressamente prospettati e asseverati), è tenuto ad attribuire all'attore vittorioso interessi e rivalutazione indipendentemente da una specifica richiesta di quest'ultimo (e persino in assenza di istanza espressa negli atti di giudizio) e nei termini qui precisati" (Sez. giur. Campania n. 143 del 2020).

Onde evitare i cosiddetti "cumuli moltiplicativi", che causerebbero un'ingiustificata locupletazione del creditore, gli interessi non devono essere computati sulla somma definitivamente rivalutata, bensì sulla somma rivalutata a scadenze fisse e predeterminate che il Giudice stabilisce nel caso concreto (nella specie il Collegio ritiene di seguire la prassi diffusa che segue cadenze annuali).

Il *dies a quo*, nello specifico, va individuato nelle date di erogazione dei contributi in questione; il *dies ad quem*, invece, va individuato nella data di pubblicazione della presente sentenza.

Sull'importo totale, risultante dal calcolo descritto, sono altresì dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo ex art. 1282, comma 1, c.c.

A seguito della pubblicazione, difatti, gli importi per i quali vi è condanna divengono certi, liquidi ed esigibili, determinandosi la conversione del debito di valore in debito di valuta.

Devono pertanto essere calcolati gli interessi c.d. corrispettivi o di pieno diritto, di cui all'art. 1282 c.c. citato.

Parte convenuta deve essere altresì condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da nota a margine del presente procedimento.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta, condanna Natale Marco, quale socio accomandatario e legale rappresentante di "IRON di Marco Natale & c. s.a.s.", la somma complessiva di euro 136.254,81, oltre rivalutazione e interessi legali nei termini di cui in motivazione.

Condanna il convenuto alle spese del giudizio, come liquidate dal funzionario di Segreteria con nota a margine, ai sensi dell'art. 31, comma 5, C.g.c..

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del 30 novembre 2023.

IL PRESIDENTE – estensore

Paolo Novelli

(firma digitale)

Depositato in Segreteria il 10/01/2024

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)